



Mancata notifica multa: cartella valida

Autore : Redazione

Data: 31/05/2019

Anche le multe non notificate sono valide: dopo la Cassazione anche il tribunale di Roma conferma l'orientamento che sana tutti i vizi di notifica.

Abbiamo sempre creduto che una **cartella esattoriale per una multa mai notificata** fosse nulla. E invece non è più così. Anzi, se l'automobilista prova ad opporsi, paga anche le spese processuali. A dirlo è niente meno che la Cassazione con



una ordinanza dello scorso ottobre che i commentatori avevano sperato rimanesse un episodio isolato [1]. Invece non è andata così: ora lo stesso orientamento è filtrato anche nelle aule dei giudici di merito e una sentenza della Corte di Appello di Roma [2] lo riconferma: in caso di **mancata notifica della multa la cartella è valida** ugualmente. Com'è possibile?

La cartella esattoriale presuppone la notifica di un precedente atto

La cartella esattoriale è, di solito, l'ultimo atto di un procedimento amministrativo rivolto all'accertamento della condotta illecita del cittadino. Essa viene quindi preceduta da un verbale della pubblica amministrazione competente (il cosiddetto **atto presupposto**) che, oltre ad accertare la violazione, invita il trasgressore a pagare la sanzione e lo avvisa che, in difetto, si procederà ad incaricare l'agente della riscossione per il pignoramento.

Succede, del resto, anche così con i creditori privati: prima del precetto e del pignoramento, viene sempre notificato il "titolo esecutivo" ossia la sentenza di condanna o il decreto ingiuntivo.

Solo di rado la cartella è il primo atto che porta a conoscenza del debito il contribuente (si pensi all'omesso versamento di imposte autoliquidate).

Dalla multa alla cartella esattoriale

Ciò vale anche per le contravvenzioni stradali. La notifica della cartella esattoriale deve essere **anticipata dalla spedizione della multa**. Essa, del resto, ha due funzioni:

- quella di consentire all'automobilista di pagare in misura ridotta nei 60 giorni dalla consegna o in misura scontata del 30% nei primi 5 giorni. Dal 61° giorno in poi il pagamento è in misura "piena" (pari quasi al doppio di quanto indicato nel verbale);
- quella di consentire il controllo della legittimità della contravvenzione stessa, con il ricorso al giudice di pace entro 30 giorni o al prefetto entro 60 giorni, qualora il verbale dovesse essere illegittimo per qualsiasi motivo.

Di conseguenza, **se l'automobilista non riceve la multa, ma solo la cartella** subisce due pregiudizi. Da un lato è costretto a pagare la sanzione in misura piena e con la maggiorazione degli interessi (pari al 10% ogni sei mesi). Dall'altro lato non può



valutare il merito della multa e, se errata in qualche elemento, farla annullare.

La multa non notificata è ugualmente valida

La Cassazione prima e la Corte di Appello di Roma dopo demoliscono tutti questi principi e inaugurano un nuovo orientamento: **non ci si può opporre a una cartella esattoriale per una multa mai notificata** se, insieme a tale eccezione (ossia l'omessa notifica del verbale) non si deducono anche i **vizi di merito** che si sarebbero sollevati contro la contravvenzione. Ossia non si spiega perché il verbale è da ritenersi illegittimo.

È cioè inammissibile l'opposizione a una cartella di pagamento ove l'opponente non deduca, oltre alla mancata notificazione, anche vizi propri dell'atto presupposto.

Le parole, più tecniche, usate dalla Corte di Appello di Roma, sono esattamente le seguenti, mentre chi vuole leggere la sentenza della Cassazione vada su [Multe non notificate: sono valide](#).

«Svolgendo l'opposizione avverso cartella esattoriale, ove si deduca l'invalidità della notifica degli atti presupposti, tale deduzione ha la funzione di recuperare i mezzi di tutela pregiudicati dalla mancata conoscenza, sicché l'omessa o irrituale notifica funge esclusivamente da argomentazione preliminare rispetto a censure relative all'atto presupposto, che vanno necessariamente svolte. Di conseguenza, qualora nel ricorso introduttivo non siano espresse contestazioni nel merito dei verbali di accertamento, ma esclusivamente sull'irregolarità delle notifiche, con ciò consentendo il momento recuperatorio, ma precludendo la sua utilità ai fini dell'accertamento di eventuali carenze della pretesa creditoria sottesa alla cartella opposta, l'impugnativa va necessariamente respinta».

L'impossibile difesa dell'automobilista

Questo ragionamento presta il fianco a una serie di critiche.

La prima: per contestare il merito del verbale - così come vuole la Cassazione - l'automobilista dovrebbe anche conoscerlo. Ma come fa a dire se è legittimo o meno se non gli è mai stato notificato? Bisognerà quindi inventare un vizio qualsiasi per far decidere il giudice sull'eccezione preliminare relativa al difetto di notifica?

La seconda: l'omessa notifica della multa diventa un vizio sanabile dal comportamento dell'automobilista che, anziché contestare anche il merito della multa, si limiti a



rilevare solo l'omessa notifica dell'atto presupposto.

La terza: che senso ha stabilire il termine di 90 giorni per la notifica della multa, a pena di decadenza, se poi tale violazione può essere sanata?

L'ardua sentenza ai posteri (e possibilmente non ai giudici).

AGGIORNAMENTI: la nuova interpretazione e la revisione del precedente principio

Per fortuna, il principio che abbiamo appena indicato ha avuto vita breve. Con una successiva e più recente ordinanza **[3]**, la Cassazione ha detto che: ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione a una cartella esattoriale per **omessa notifica della multa**, non è necessario che l'opponente formuli eccezioni sul merito della pretesa sanzionatoria fatta valere con la cartella di pagamento impugnata.

La Corte ha affermato il principio di diritto, per il quale in caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione al Codice della strada che si assuma essere stato ritualmente notificato dal concessionario esattoriale, il destinatario della suddetta cartella, che deduca l'omissione o l'invalidità assoluta o l'inesistenza della notificazione del suddetto verbale e, per l'effetto, chieda l'annullamento dell'impugnata cartella, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante della notificazione del verbale di accertamento presupposto, non potendo essere fatti anche valere vizi che attengano al merito della pretesa sanzionatoria.

L'allegazione di tali vizi è, invece, necessaria solo qualora sia proposta opposizione a cartella esattoriale fondata su ordinanza-ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, implicando, invero, l'emissione della stessa che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore, che ha, perciò, avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria.

Pertanto, ove a seguito della formulazione di opposizione a cartella esattoriale basata su verbale di accertamento sia rimasta comprovata l'invalidità assoluta della sua notificazione fatta valere in via esclusiva dal destinatario dell'atto impositivo, la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione deve essere ritenuta estinta.

Note:

[1] Cass. ord. n. 26843/2018 del 23.10.2018.



[2] C. App. Roma, sent. n. 12/2019.

[3] Cass. ord. n. 11789/2019.

Autore immagine donna con multa Di [pathdoc](#)